

Codice A1604B

D.D. 27 maggio 2021, n. 337

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile denominata Bovetti, ubicata nel Comune di Balme (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).**



**ATTO DD 337/A1604B/2021**

**DEL 27/05/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile denominata Bovetti, ubicata nel Comune di Balme (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Balme (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 23 marzo 2021, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 61 del 15 marzo 2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 della sorgente potabile denominata *Bovetti*, ubicata nel medesimo Comune di Balme - dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa n. 2, particella catastale: n. 7 - quota 2.011 metri s.l.m.

L'area di salvaguardia della suddetta sorgente risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*. Per quanto concerne il regime idrogeologico della sorgente non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Il Comune di Balme (TO) si estende in corrispondenza delle Valli di Lanzo e si sviluppa nella fascia altimetricamente compresa tra le quote 1.325 e 3.676 metri s.l.m.. Il territorio comunale appartiene al sottobacino della Val d'Ala, attraversato dal corso d'acqua Stura di Ala, che riceve apporti dal torrente Stura di Val Grande in prossimità di Ceres e, a sua volta, confluisce nel torrente Stura di Viù presso Traves, assumendo il nome di Stura di Lanzo. Da un punto di vista geomorfologico, il paesaggio è tipico di un ambiente alpino di alta montagna e di un ambiente glaciale.

La sorgente *Bovetti* è ubicata in corrispondenza della porzione occidentale del territorio comunale di Balme, a Nord Ovest della località Pian della Mussa, ai piedi del versante sud-occidentale che discende da Rocca Ciarva (2.363 metri s.l.m.) fino a quota 2.011 metri s.l.m..

L'acqua della sorgente è raccolta all'interno di un manufatto in calcestruzzo seminterrato con tetto piano, rivestito da terreno vegetale; l'acqua afferisce al bottino da due punti di venuta laterali posti sulla parete di fondo del bottino, attraversa tre soglie e arriva alla vasca di accumulo, posta in prossimità dell'apertura di accesso. All'interno della vasca di accumulo sono presenti la tubazione di uscita verso l'impianto di messa in rete e un troppo pieno; il bottino è ispezionabile tramite una porta in metallo posizionata sul lato di valle del manufatto.

Il substrato pre-quaternario dell'area in cui si localizza la sorgente è costituito principalmente da anfiboliti, prasiniti e serpentiniti, rocce metamorfiche appartenenti alla sequenza ofiolitica della Zona Piemontese di origine oceanica. La copertura quaternaria è costituita da depositi detritici di falda, prodotti di alterazione del substrato roccioso, generalmente formati da ciottoli e blocchi spigolosi, sfaccettati ed eterometrici (da decimetrici a metrici) in matrice ghiaiosa.

Nel Piano Forestale Territoriale (articolo 10 della legge regionale n. 4/2009), finalizzato alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all'interno delle singole aree forestali individuate dal piano forestale regionale, la sorgente *Bovetti* si localizza all'interno dell'Area Forestale n. 32; sia in prossimità che a monte dell'opera di captazione è segnalata la presenza di *aree a prevalente valenza pastorale* nella categoria *praterie* e *cespuglieti*, con locali aree classificate come *rocce* e *macereti*.

Il settore circostante la captazione, con particolare riferimento alla zona di monte, è caratterizzato da vaste aree prative con locali affioramenti di rocce in posto e macereti nelle aree limitrofe; solo molto a valle della sorgente sono presenti aree interessate dal pascolo sistematico, per cui non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.. Né nell'area di captazione, né nell'area di salvaguardia come nel seguito definita non si evidenzia la presenza dissesti in atto.

La sorgente è impostata sui depositi detritici di falda, generalmente formati da ciottoli e blocchi spigolosi, sfaccettati ed eterometrici, in matrice ghiaiosa; tali depositi presentano una permeabilità per porosità elevata; l'alimentazione dell'acquifero alimentante la sorgente è garantita dalle acque piovane e dallo scioglimento delle nevi che si infiltrano attraverso le coperture superficiali fino ad arrivare al substrato impermeabile.

Sulla sorgente in esame non è stato possibile effettuare misurazioni di portata, non sono state reperite misure di portata pregresse, né sono presenti installazioni per la misura automatica della portata nel tempo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi detritici di falda mediamente permeabili, la vulnerabilità dell'acquifero captato è stata considerata elevata e, di conseguenza, l'area di salvaguardia nel seguito definita coincide con l'area di alimentazione della sorgente e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 3.198 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 23.941 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 196.207 metri quadrati.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sono presenti centri di pericolo, né si effettuano attività agricole e di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano

di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria *“Elaborato n. 1 - PROG. 5412 - COMUNE DI BALME - PROGETTO DEFINITIVO - Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile - Sorgente: Bovetti - RIDELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA E UBICAZIONE DEI CENTRI DI PERICOLO SU BASE CATASTALE - Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia proposta ricade interamente in zone boscate e arbustive nelle quali non è presente alcun tipo di attività agricola, né di allevamento e/o pascolo intensivo; in assenza di tali attività non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 5 novembre 2020, ha trasmesso al Comune di Balme (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominate *Bovetti*, ubicate nel medesimo Comune di Balme e gestita dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Balme (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 30 novembre 2020, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, condividendo la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che non ne ha identificati nell'area di salvaguardia ridefinita, dal momento che il contesto risulta essere di alta montagna, privo di antropizzazione, con versanti caratterizzati da medie e forti acclività e normalmente coperti da vegetazione boschiva e arbustiva; inoltre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire

l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- in relazione alla destinazione d'uso delle aree e quindi al possibile utilizzo delle stesse per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita nello strumento urbanistico del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 26 febbraio 2021, ha evidenziato che la sorgente *Bovetti* approvvigiona una zona d'utenza inserita in località Pian della Mussa, nel Comune di Balme e che, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, verifica la qualità presso un punto d'utenza e pertanto i dati disponibili sono riferiti alla rete di distribuzione.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha comunicato che, nel corso del 2020, ha effettuato prelievi presso la rete del comune (Fontana dei Bersaglieri) alimentata dalla sorgente in esame e che le analisi dell'acqua erogata sono risultate conformi sia relativamente ai parametri chimici che a quelli microbiologici ricercati.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14, in data 8 aprile 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente potabile denominata *Bovetti*, ubicata nel Comune di Balme (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 5 novembre 2020, con la quale è stata trasmessa al Comune di Balme (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominate *Bovetti*, ubicate nel medesimo Comune di Balme e gestita dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 30 novembre 2020 - prot. n. 98428;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 26 febbraio 2021 - prot. n. 0020190;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 61, in data 15 marzo 2021, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 23 marzo 2021 - prot. n. 0001033, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

#### *determina*

- a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Bovetti*, ubicata nel Comune di Balme (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nella planimetria *"Elaborato n. 1 - PROG. 5412 - COMUNE DI BALME - PROGETTO DEFINITIVO - Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile - Sorgente: Bovetti - RIDELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA E UBICAZIONE DEI CENTRI DI PERICOLO SU BASE CATASTALE - Scala 1:2.000"*, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.
- c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Balme (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
  - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente

- al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della sorgente potabile denominata *Bovetti* e ubicata nel Comune di Balme - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Balme, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
  - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
  - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

PROG. 5412



COMUNE DI BALME

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto: *Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile*

Sorgente: Bovetti

RIDELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA E UBICAZIONE  
DEI CENTRI DI PERICOLO SU BASE CATASTALE

|      |                |           |          |                |           |
|------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Rev. | Data           | Redazione | Verifica | Autorizzazione | Modifiche |
| 00   | Settembre 2018 |           |          |                |           |



Società Metropolitana  
Acque Torino S.p.A.

Il DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ing. Marco ACRI

Il Progettista:

geol. Giuseppe Genovese    geol. Pietro Compentico    geol. Giorgio Toselli  
  
geologia e ambiente  
via Camogli 10, 10134 Torino - tel./fax 0113199507  
info@genoveseassociati.it - p.iva 07282110019

Collaboratori:

Dott.ssa Sangiovanni Concetta

geol. Giuseppe Genovese:

Elaborato n.  
1

Scala:  
1:2.000

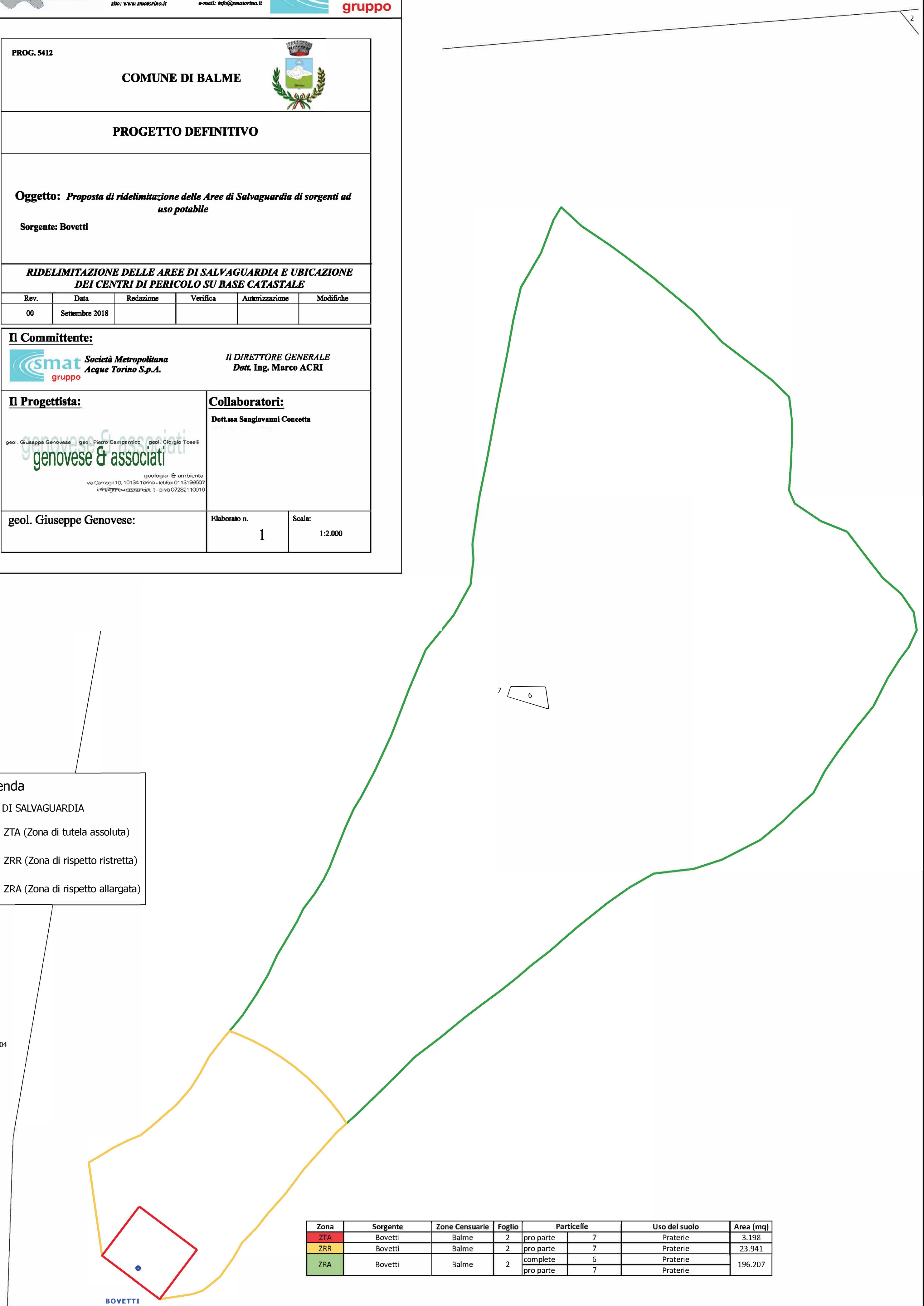
Legenda

AREE DI SALVAGUARDIA

ZTA (Zona di tutela assoluta)

ZRR (Zona di rispetto ristretta)

ZRA (Zona di rispetto allargata)



| Zona | Sorgente | Zone Censuarie | Foglio | Particelle |   | Uso del suolo | Area (mq) |
|------|----------|----------------|--------|------------|---|---------------|-----------|
| ZTA  | Bovetti  | Balme          | 2      | pro parte  | 7 | Praterie      | 3.198     |
| ZRR  | Bovetti  | Balme          | 2      | pro parte  | 7 | Praterie      | 23.941    |
| ZRA  | Bovetti  | Balme          | 2      | complete   | 6 | Praterie      | 196.207   |
|      |          |                |        | pro parte  | 7 | Praterie      |           |